



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Servizi Alla Persona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 651 di data 06/09/2021

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII in Ala ai sensi degli art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. - Nomina commissione tecnica

Relazione

Il comune di Ala è proprietario dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 1260 in C.C. Ala, sito in Piazza Giovanni XIII e adibito a impianto sportivo. L'impianto è costituito da una palestra, da una piscina coperta con due vasche, da un centro benessere completo di vasca Whirpool, sauna e bagno turco e da una vasca esterna con solarium. L'impianto è dotato di spazi attrezzati per la cassa, locale bagnini, depositi, spogliatoi maschili e femminili, spogliatoi per il personale, spogliatoi collettivi, servizi igienici divisi maschi/femmine, gradinate per atleti e gradinate per il pubblico, back-office e reception a servizio sia del centro benessere che della piscina, servizi igienici per il pubblico. È inoltre presente un locale bar di circa 31 mq completo di bancone.

Con delibera n. 14 del 20 maggio 2021, il consiglio comunale ha istituito il servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Piazza Giovanni XXIII e ha individuato la forma gestione del servizio pubblico nella concessione di servizi ai sensi degli art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.

Con delibera n. 15 del 20 maggio 2021, il consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per la disciplina generale del servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo in parola.

Con delibera n. 68 del 15 giugno 2021, la giunta comunale ha approvato il capitolato speciale per

l'affidamento in concessione del servizio in oggetto e la Carta dei servizi, all'interno della quale sono disciplinati obiettivi, finalità e principi fondamentali della gestione e conduzione dell'impianto sportivo, tariffe per l'accesso all'impianto sportivo, orari di apertura al pubblico dell'impianto, servizi erogati e relativi standard di qualità, nonché le procedure per la valutazione del servizio da parte dell'utente.

Con determina n. 464 del 18 giugno 2021 il Responsabile dell'Area servizi alla persona ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di Piazza Giovanni XXIII, da svolgersi mediante l'esperimento di una gara telematica sulla piattaforma Mercurio, sulla base delle modalità indicate nel provvedimento medesimo e riportate nel bando di gara predisposto dal competente Servizio gare e appalti, provveditorato e contratti.

Con il medesimo provvedimento è stato inoltre stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 09 marzo 2016 n. 2, valutata sulla base di un punteggio tecnico (75 punti) e di un punteggio economico (25 punti), punteggi che saranno attribuiti sulla base degli elementi e sub elementi riportati nell'elaborato *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"* allegato al provvedimento e che ne definiscono le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienza ed efficacia del servizio.

In data 23 giugno 2021 è stato quindi pubblicato il bando di gara (prot. 11451) sulla piattaforma telematica MERCURIO, gara telematica n. 100989, con scadenza fissata alle ore 10.00 del giorno 2 agosto 2021. Nella seduta di gara del 2 agosto 2021, il seggio di gara ha constatato che entro il termine fissato non erano pervenute offerte.

Con determina n. 613 del 19 agosto 2021, per le ragioni ivi indicate, il responsabile dell'area servizi alla persona ha indetto una nuova procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., mantenendo ferme tutte le condizioni già indicate nel precedente bando di gara e relativi allegati, così come definite nella determinazione n. 464 del 18 giugno 2021 e relativi allegati.

In data 19 agosto 2021 è stato pubblicato il bando di gara (prot. n. 15424) sulla piattaforma telematica MERCURIO, gara telematica n. 102376.

In data 6 settembre 2021 si è tenuta la prima seduta del seggio di gara per la concessione del servizio in oggetto, per la verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dagli offerenti, all'esito della quale è risultata ammessa, come risultante dal verbale rassegnato dal seggio di gara, alle successive fasi di gara la seguenti ditte:

- n. offerta 3000354713, ditta offerente Sporting Club Lessinia Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata;

Per la valutazione delle offerte tecniche è necessaria la nomina di una commissione tecnica, che deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

A livello nazionale, l'art. 164, comma 2 del Codice dei contratti prescrive l'applicabilità, per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, delle disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice dei contratti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

L'art 77 del Codice dei contratti fissa, per la nomina della commissione, i seguenti vincoli:

- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la

riservatezza delle comunicazioni;

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto;
- i commissari sono scelti tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78.

L'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Si richiama inoltre l'art. 20 bis della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. che prevede la competenza della commissione tecnica in ordine alla valutazione dell'offerta tecnica e quella del presidente di gara in ordine all'assegnazione del punteggio all'offerta economica.

Il successivo art. 21 prevede che:

- ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche, la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, suddiviso per ambiti di specializzazione;
- il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico di cui al precedente punto selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo 73 della L.P. 2/2016 e s.m., al comma 8, dispone che l'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.

A tal fine si rileva che ad oggi la disciplina in materia di iscrizione dei commissari a specifico Albo non è ancora in vigore né a livello nazionale né a livello provinciale, secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 21 e 73, comma 8, della legge provinciale 2 marzo 2016, n. 2, e quindi per la procedura in oggetto continuano ad applicarsi regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici.

L'art. 18 del Regolamento comunale per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture prevede la nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi, composta da almeno tre membri in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

Si rende quindi necessario provvedere a nominare la commissione tecnica, per la quale, vista la tipologia del servizio in concessione e la complessità delle offerte da analizzare, si ritiene congruo il numero di tre membri.

In particolare, considerata strategica la scelta degli esperti deputati alla valutazione delle offerte, nell'ottica di ottenere il completo soddisfacimento dell'interesse pubblico e ritenuto di dover ricorrere anche all'apporto di qualificati e idonei esperti esterni, tenendo in debito conto la specificità dell'affidamento e le incompatibilità fissate in legge, si individuano di seguito i nominativi dei soggetti cui affidare l'incarico di membro della commissione per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto, in considerazione dei curriculum presentati e ottenuta la loro disponibilità:

- ing. Nicola Passamani, responsabile dell'Area tecnica del Comune di Ala, membro esperto con diritto di voto;

- ing. Luciano Travaglia, esperto nella materia oggetto della concessione in quanto Direttore e legale rappresentante dell'Azienda Speciale Impianti Sportivi del Comune di Trento, membro esterno dell'amministrazione con diritto di voto;
- dott. Vincenzo Iellamo, dipendente assegnato al Servizio attività culturali, sport e turismo del Comune di Ala, membro esperto con diritto di voto.

Si evidenzia, come confermato dallo stesso ing. Travaglia, che per la partecipazione dello stesso alla suddetta commissione in orario extra-lavorativo, non necessita di specifica e preventiva autorizzazione da parte del datore di lavoro (A.S.I.S.).

In un'ottica di snellimento ed economia procedimentale si evidenzia l'opportunità di procedere fin d'ora alla nomina di un sostituto che, nell'eventuale ipotesi di impossibilità a prender parte ai lavori della commissione da parte di uno dei membri interni subentrerà allo stesso senza necessità di ulteriori provvedimenti:

- ing. Eliana Azzolini, responsabile del servizio patrimonio e ambiente del Comune di Ala.

Si rileva infine che le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice saranno svolte da un dipendente del Comune di Ala assegnato al servizio gare e appalti, provveditorato e contratti, senza diritto di voto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la premessa narrativa e ritenuta la parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto necessario nominare la Commissione tecnica di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate nella seguente composizione:

- ing. Nicola Passamani, responsabile dell'area tecnica del Comune di Ala;
- ing. Luciano Travaglia, Direttore e legale rappresentante dell'Azienda Speciale Impianti Sportivi del Comune di Trento;
- dott. Vincenzo Iellamo, dipendente assegnato al servizio attività culturali, sport e turismo del Comune di Ala.

Ritenuto opportuno, in un'ottica di economia procedimentale, nominare un sostituto che, nell'eventuale ipotesi di impossibilità a prender parte ai lavori della commissione da parte di uno dei membri interni subentrerà allo stesso senza necessità di ulteriori provvedimenti, nella persona dell'ing. Eliana Azzolini, responsabile del servizio patrimonio e ambiente del Comune di Ala;

Richiamato il comma 8 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari prescelti e ritenuto di individuare pertanto nella figura dell'ing. Nicola Passamani, la persona idonea a svolgere le mansioni di Presidente della commissione tecnica di gara;

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice verranno svolte da un dipendente del Comune di Ala assegnato al Servizio gare e appalti, provveditorato e contratti;

Visti i curricula di ciascuno dei membri della Commissione i quali, anche in funzione della specializzazione e professionalità richiesta per la gara in oggetto, dimostrano la loro competenza per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche in relazione alle modalità stabilite negli atti di gara;

Preso atto che prima dell'inizio dei lavori della commissione sarà verificata l'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione attraverso una dichiarazione rilasciata da ciascuno dei suddetti soggetti rispetto alle imprese offerenti;

Dato atto che al componente esterno va riconosciuto un compenso che, in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 2bis comma 1 del D.P.P. 27.02.2017 n. 7-60/Leg., può variare tra 50,00 e 75,00 euro/ora. Tale valore deve poi essere moltiplicato per il numero di ore previsto per la valutazione di ogni singola offerta e quindi per il numero di offerte da valutare;

Ritenuto, in considerazione della professionalità, competenza ed esperienza posseduta di quantificare

in 75,00 euro/ora il compenso da corrispondere al membro esterno, ing. Luciano Travaglia; tale compenso è da intendersi onnicomprensivo delle spese di viaggio e di eventuali altre spese vive;

Stimato, in considerazione della complessità della prestazione e della lunghezza massima della relazione tecnica richiesta alle imprese partecipanti, che l'impegno della commissione possa essere presunto in n. 4 ore per offerta, salvo eventuale successiva integrazione ove ve ne sia la necessità;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma presunta di € 300,00.-;

Dato atto che l'ing. Nicola Passamani e il dott. Vincenzo Iellamo partecipano alle sedute di gara nell'ambito della propria attività professionale, senza maggiori compensi, mentre il compenso dovuto all'ing. Luciano Travaglia, in quanto membro esterno con reddito assimilato da lavoro dipendente, sarà liquidato mediante apposito atto di liquidazione;

Visto l'articolo 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016 e s.m., ai sensi del quale il termine assegnato alla commissione per l'espletamento delle attività di valutazione delle offerte tecniche non supera il tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima, e che il termine può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi;

Preso atto, ai fini del calcolo dei tempi concessi alla commissione tecnica per la conclusione delle attività di valutazione delle offerte tecniche presentate, che:

- il tempo concesso alle imprese per la formulazione delle offerte è quantificato in 18 giorni decorrenti dal giorno 19 agosto 2021 - data di pubblicazione degli atti della procedura telematica n. 102376 attraverso il sistema Mercurio - al giorno 6 settembre 2021 - data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- in data 6 settembre 2021 nella seduta pubblica sono state aperte le buste amministrative ed è stata ammessa n. 1 ditta al prosieguo della gara;

Ritenuto di assegnare alla commissione per il compimento di tutte le attività comprese nell'incarico affidatole il termine stabilito dall'articolo 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., determinato in ragione del fatto che è stata presentata un'offerta in complessivi 18 giorni, raccomandando peraltro di procedere con ogni possibile sollecitudine al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'amministrazione della conclusione della procedura in tempi compatibili con l'inizio delle attività nella struttura, in ragione delle esigenze di apertura al pubblico e di fruizione dei servizi da parte della collettività, coincidenti in particolare con l'avvio delle attività didattiche degli Istituti scolastici e della calendarizzazione dell'attività sportiva delle associazioni presenti sul territorio;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;

Dato atto che nel bando di gara è previsto che il presidente di gara proceda alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse avvalendosi eventualmente della collaborazione della commissione tecnica al fine di verificarne la congruità e la coerenza con l'offerta tecnica presentata e con quanto riportato nel Piano economico finanziario presentato;

Richiamati:

- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 di disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, di disciplina dell'attività contrattuale in Provincia di Trento;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed, in generale, tutta la normativa afferente il settore della contrattualistica pubblica;
- il regolamento per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera consiliare n. 28 del 25 novembre 2019;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018; il Regolamento organico del personale dipendente sulle procedure di assunzione e di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2021-2023, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato il decreto sindacale n. 18370 di data 30 ottobre 2020 con i quali sono stati nominati rispettivamente i Responsabili di Area e dei Servizi comunali;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

DETERMINA

1. di nominare, per le ragioni di cui in premessa, la commissione tecnica dell'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di Piazza Giovanni XXIII da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 09 marzo 2016 n. 2, nelle seguenti persone:
 - ing. Nicola Passamani, responsabile dell'area tecnica del Comune di Ala;
 - ing. Luciano Travaglia, Direttore e legale rappresentante dell'Azienda Speciale Impianti Sportivi del Comune di Trento;
 - dott. Vincenzo Iellamo, dipendente assegnato al servizio attività culturali, sport e turismo del Comune di Ala;
 dando atto fin d'ora che in caso di impossibilità a partecipare ai lavori della commissione da parte di uno dei membri interni, questo sarà sostituito, senza necessità di ulteriori provvedimenti, dalla seguente persona:
 - ing. Eliana Azzolini, responsabile del servizio patrimonio e ambiente del Comune di Ala;
2. di individuare, ai sensi del comma 8 dell'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 nella figura dell'ing. Nicola Passamani, la persona idonea a svolgere le mansioni di presidente della commissione tecnica di gara;
3. di affidare le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione

tecnica di cui al precedente punto a un dipendente del Comune di Ala assegnato al Servizio gare e appalti, provveditorato e contratti;

4. di dare atto che i componenti della commissione tecnica dovranno confermare, prima dell'inizio dei lavori della commissione, l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione attraverso una dichiarazione rilasciata da ciascuno dei suddetti soggetti rispetto alle imprese offerenti;
5. di assegnare alla commissione tecnica di cui al punto 1. i compiti previsti in premessa al presente atto;
6. di assegnare alla commissione tecnica di valutazione per l'espletamento delle attività di sua competenza il termine di giorni 18, raccomandando peraltro di procedere con ogni possibile sollecitudine al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'amministrazione della conclusione della procedura in tempi compatibili con l'inizio delle attività nella struttura, in ragione delle esigenze di apertura al pubblico e di fruizione dei servizi da parte della collettività, coincidenti in particolare con l'avvio delle attività didattiche degli Istituti scolastici e della calendarizzazione dell'attività sportiva delle associazioni presenti sul territorio;
7. di impegnare la somma presunta di € 300,00.- come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento, relativa al compenso al membro esterno della commissione tecnica, dando atto che tale importo è onnicomprensivo di eventuali spese di viaggio e/o altre spese vive ed al lordo delle ritenute di legge e che il medesimo sarà esigibile entro il 31.12.2021;
8. di prendere atto che ai componenti della commissione tecnica, dipendenti del Comune di Ala, non è dovuto alcun compenso o indennità aggiuntiva;
9. di informare i commissari dell'avvenuta nomina;
10. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Affari Finanziari;
11. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, il cui testo è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web del Comune di Ala e nella sottosezione Disposizioni Generali;
12. di evidenziare, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO GENERALE

Brunelli Maria Flavia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Bertolini Chiara

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
-----	-----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------	---------

U	2021	06 01	1.03.02.99.999	1980	Impegno	300,00